



COMUNE DI FUCECCHIO

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero **233** Del **07 dicembre 2016**

OGGETTO: REVISIONE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLE FARMACIE

L'anno duemilasedici, addì sette del mese di Dicembre alle ore 14:15, nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti gli assessori contrassegnati:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
SPINELLI ALESSIO	Sindaco	Pres
DONNINI EMMA	Vice Sindaco	Ass
SABATINI ALESSIO	Assessore	Pres
TARABUGI SILVIA	Assessore	Pres
CEI DANIELE	Assessore	Pres
GORGERINO ANTONELLA	Assessore	Pres

Presenti: 5

Assenti: 1

Presiede la Giunta Alessio Spinelli, in qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta il Dott. Marcello Pupillo in qualità di Segretario generale.

Assessore: SPINELLI ALESSIO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'attuale assetto territoriale delle farmacie di Fucecchio è stato da ultimo approvato con DGRT n. 82/2009 (nella quale è confluita la Deliberazione della Giunta Comunale n. 174 27.07.2006);
- detto assetto è stato successivamente integrato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n.58/2013, adottata in attuazione delle disposizioni del Decreto Legge n. 1/2012, così come recepito con Legge n. 27/2012, ai fini dell'istituzione della sede farmaceutica n. 7 e quindi della individuazione della relativa zona di insediamento;
- il territorio comunale è quindi ad oggi ripartito in n. 7 zone farmaceutiche (che compongono la c.d. "pianta organica" delle farmacie) e ciascuna zona delimita la porzione di territorio entro il quale la farmacia, che a quella zona afferisce, ha facoltà di insediarsi (sia come prima apertura, sia per trasferimento dei locali di esercizio se già aperta);
- la pianta organica ad oggi vigente si caratterizza per l'essere ancorata ad un concetto zona, intesa come porzione di territorio, di competenza di ciascuna sede farmaceutica, improntato ai canoni della rigida perimetrazione in cartografia, il cui confine qualora segua il percorso di una strada è formalmente individuato sulla mezzzeria stradale;

VISTA la legge n. 475/1968 – Norme concernenti il servizio farmaceutico;

DATO ATTO che a seguito delle modifiche introdotte con il DL n.1 /2012 convertito con legge n. 27/2012, in linea con le interpretazioni fornite da costante giurisprudenza, la pianta organica della farmacie, di cui viene riconosciuta la vigenza, deve ora fare riferimento ad un concetto di zona che è diverso e più flessibile rispetto a quello tradizionalmente applicato:

- la pianta organica delle farmacie deve rispondere all'esigenza di pianificazione sul territorio delle farmacie, al fine di garantire che:
 - a) il numero delle farmacie sia proporzionato a quello della popolazione residente;
 - b) le zone di insediamento siano individuate per assicurare la migliore accessibilità al servizio farmaceutico per la popolazione residente, compresa quella insediata nelle aree meno popolate;
- la stessa pianta organica, con la ripartizione del territorio comunale in zone di competenza, come evidenzia il TAR Lombardia, con sentenza n. 173/2013, *"può essere utilizzata, nell'attuale assetto normativo, soltanto come strumento per ottenere un'adeguata distribuzione degli esercizi in rapporto alla popolazione. Una volta raggiunto questo scopo occorre evitare che la pianta organica possa operare come un freno all'iniziativa economica o come ostacolo alla concorrenza; tale strumento deve convivere con gli obiettivi pro-concorrenziali desumibili dal diritto comunitario e recentemente codificati dalla legislazione nazionale. Lo stesso art. 2 della legge 475/1968 (interamente sostituito dall'art. 11 comma 1-c del DL 24 gennaio 2012 n. 1) fa ora riferimento ad un concetto di zona che è diverso e più flessibile rispetto a quello tradizionalmente utilizzato per le piante organiche. Se in precedenza era prevista una esatta ripartizione del territorio comunale in ambiti perimetrali, ciascuno assegnato in via esclusiva ad una sede farmaceutica, la normativa richiede adesso unicamente che sia rispettato il criterio dell'equa distribuzione delle farmacie sul territorio, in particolare a beneficio dei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Ne consegue che i provvedimenti di revisione delle piante organiche possono intervenire con maggiore libertà sulle zone già assegnate alle sedi farmaceutiche, anche al fine di consentire lo spostamento dei locali di vendita in posizioni commercialmente più favorevoli, purché sia garantita la copertura omogenea dell'intero*

territorio comunale” (analogamente sul punto anche TAR Toscana, II Sez, sentenza n. 630/205);

- nell’esercizio della farmacia, accanto alla componente professionale, è presente anche una componente imprenditoriale (Corte di Giustizia, 19 maggio 2009);

CONSIDERATO che, sulla scorta di dette valutazioni, come meglio esplicitate nell’approfondimento istruttorio del responsabile del procedimento – Allegato A – nonché nella analisi del contesto urbanistico – Allegato B, si ritiene necessario un intervento di revisione della pianta organica;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.128/2016, avente ad oggetto: “*Revisione della pianificazione territoriale delle farmacie. Avvio Procedimento*”;

CONSIDERATO che, salvaguardato l’obiettivo prioritario della adeguata distribuzione degli esercizi sul territorio, attraverso la conferma della assegnazione a ciascuna farmacia della propria distinta area di localizzazione, l’intervento di revisione della pianificazione vuole essere finalizzato a garantire il miglioramento complessivo dei servizi offerti dalle farmacie, attraverso l’aggiornamento degli atti di programmazione comunale vigenti a quanto di seguito:

- allo spirito dell’attuale assetto normativo, affinché gli stessi non si tramutino in un irragionevole ostacolo alle possibilità di sviluppo del servizio;
- all’evolversi del contesto urbanistico di riferimento – affinché le scelte strategiche della programmazione territoriale fondamentale del Comune, da un lato, non abbiano effetti negativi sulle condizioni di accessibilità alle farmacie e, dall’altro, pongano i presupposti e le condizioni per lo sviluppo dei servizi e, nel caso di specie, dei servizi offerti dalle farmacie;

DATO ATTO che, al fine di raggiungere gli obiettivi di cui sopra, con la proposta di revisione citata, la Giunta Comunale ha ritenuto opportuno:

- confermare la delimitazione cartografica delle zone farmaceutiche così come definita con gli atti di pianificazione già adottati;
- al contempo, integrare la delimitazione cartografica mediante l’introduzione di un margine di flessibilità sulla linea di perimetro di ciascuna zona farmaceutica, quantificato in una proiezione di 100 metri, da calcolarsi, secondo il criterio del percorso pedonale più breve, avendo come punti di riferimento per le misurazioni da un lato la linea di perimetro della zona farmaceutica, e dall’altro la soglia di ingresso dei locali utilizzabili per l’esercizio della farmacia.

DATO ATTO che con comunicazione, inoltrata mediante PEC, del 29.07.2016, p.n. 20072, all’Azienda USL Toscana Centro ed all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Firenze, è stato dato formale avvio al procedimento attraverso richiesta di parere sulla proposta di revisione della pianificazione territoriale delle farmacie approvata con la citata deliberazione della Giunta Comunale;

DATO ATTO che nel termine assegnato in 30 giorni per l’espressione del parere - termine scaduto in data 29.08.2016 - , e comunque alla data della presente deliberazione, è pervenuto soltanto il parere dell’Azienda USL Toscana Centro, acquisito in data 4 agosto 2016 p.n. 20502 – Allegato C - e quindi l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Firenze non ha fornito contributi istruttori;

RITENUTO di poter superare - così come meglio dettagliato nella relazione istruttoria, Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - le incertezze interpretative che hanno attestato l’Azienda USL Toscana Centro sull’avviso che la revisione territoriale proposta

dall'Amministrazione comunale *“non comporti alcun vantaggio nel favorire una migliore accessibilità al servizio farmaceutico rispetto all'assetto attuale”*;

RIMARCATO, in ogni caso, che con il citato contributo istruttorio l'Azienda USL Toscana Centro non ha comunque ravvisato nella proposta di revisione della programmazione territoriale del servizio prospettata dall'Amministrazione comunale effetti negativi sul servizio farmaceutico territoriale;

RITENUTO pertanto di confermare la metodologia che informa l'intervento di revisione della pianificazione territoriale delle farmacie, per adeguarlo sia al mutato contesto normativo, sia alle mutate esigenze in termini di accessibilità al servizio offerto dalle farmacie che si sono manifestate per lo sviluppo urbanistico e della mobilità che ha interessato il territorio comunale;

DATO ATTO che la netta demarcazione delle sfere di competenza, se non temperata da misure idonee a renderla utile strumento di effettiva programmazione territoriale, rischia di rispondere più a logiche di contingentamento che ad esigenze di miglioramento del servizio di distribuzione farmaceutica;

RITENUTO pertanto, conformemente a quanto emerso nel supplemento di istruttoria riportato nelle allegate relazioni istruttorie – Allegato A ed Allegato B, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - di rimodulare l'iniziale proposta di revisione della pianificazione territoriale delle farmacie, attraverso un intervento limitato alle zone farmaceutiche che risultano interessate dalle evidenze urbanistiche di maggiore rilievo le quali hanno oggettivi effetti in termini di:

- accessibilità al servizio farmaceutico,
- inefficienze nel mercato del servizio anche in termini di disincentivo all'offerta di servizi integrati e riduzione dei prezzi al consumatore,
- *vulnus* alla componente imprenditoriale presente nell'esercizio della farmacia,
- segnatamente riconoscere la flessibilità nei termini di seguito indicati:
- sede n. 1: lungo tutto il perimetro di zona;
- sede n. 2: lungo tutto il perimetro di zona escluso il confine con la sede n. 4;
- sede n. 3: lungo tutto il perimetro di zona escluso il confine con la sede n. 4;
- sede n. 4: situazione invariata;
- sede n. 5: situazione invariata;
- sede n. 6: situazione invariata;
- sede n. 7: situazione invariata;

DATO ATTO, in ogni caso, che, in sede di valutazione delle specifiche istanze di autorizzazione al trasferimento, resta l'obbligatorietà della verifica del rispetto della distanza minima di 200 metri tra esercizi farmaceutici, calcolata secondo il criterio del percorso pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie (così come prevista dalla disposizione di cui all' articolo 1, comma 4, legge 2 aprile 1968 n. 475);

RITENUTO opportuno confermare le conclusioni in merito alla necessaria collocazione della Farmacia Comunale – sede farmaceutica n. 6 - nella frazione San Pierino come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/2009 avente ad oggetto “Farmacia comunale di San Pierino – Affidamento della gestione alla Fucecchio Servizi SRL ed indirizzi per il contratto di servizio” e dal successivo contratto di servizio rep.n. 12521 del 30.04.2009 avente ad oggetto

“convenzione per la gestione della farmacia comunale sede farmaceutica n. 6 mediante la società in house Fucecchio Servizi SRL”;

PRESO ATTO dell’orientamento della giurisprudenza prevalente che ascrive la competenza in materia di modifica delle piante organiche delle farmacie alla Giunta Comunale (Cons. Stato, Sez III, 11.11.2014 n. 5542; Cons. Stato, sez. III, 19 settembre 2013, n. 4667 nonché Cons. Stato, V, 7 settembre 2007, n. 4706 che richiamano entrambe Cons. Stato, IV, n. 6850/2000).

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dal Dirigente del Settore Assetto del Territorio e Lavori pubblici, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A);

OMESSO il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del DLgs. n. 267/2000, poiché l'approvazione della presente proposta di deliberazione non comporta riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente”.

DATO atto che la presente proposta di deliberazione, ancorché non rilevante sotto il profilo contabile, in quanto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, è comunque trasmessa, al Responsabile del servizio finanziario ed al Segretario generale per il controllo di cui all'art. 11, comma 8, del vigente Regolamento Comunale del Sistema Integrato dei Controlli Interni;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

per quanto in premessa espresso,

1. di rivedere la pianificazione territoriale delle farmacie sul territorio comunale, come approvata dalla Regione Toscana (DGRT n.82/2009) ed integrata, ai fini della delimitazione della sede farmaceutica n. 7, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53/2013, così come di seguito:
 - sedi farmaceutiche nn. 1, 2 e 3: introduzione di **un margine di flessibilità sulla linea di perimetro di ciascuna sede farmaceutica, così come delimitata con i provvedimenti appena citati, quantificato in una proiezione di 100 metri, da calcolarsi, secondo il criterio del percorso pedonale più breve, avendo come punti di riferimento per le misurazioni da un lato la linea di perimetro di ciascuna zona farmaceutica e, dall’altro, la soglia di ingresso dei locali utilizzabili per l’esercizio della farmacia.** Resta esclusa la flessibilità per le sedi nn. 2 e 3 lungo il confine con la sede n. 4.
 - Sedi farmaceutiche nn. 4 e 5: situazione invariata
 - Sede farmaceutica n. 6: conferma delle conclusioni in merito alla necessaria collocazione della Farmacia Comunale – sede farmaceutica n. 6 - nella frazione San Pierino come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/2009 avente ad oggetto “Farmacia comunale di San Pierino – Affidamento della gestione alla Fucecchio Servizi SRL ed indirizzi per il contratto di servizio”; situazione invariata;
 - Sede farmaceutica n. 7: situazione invariata
2. di approvare, ad integrazione sostanziale del presente provvedimento i documenti istruttori:
 - Relazione istruttoria del responsabile del procedimento;

Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:

Il Sindaco
Alessio Spinelli

Il Segretario generale
Dott. Marcello Pupillo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto. Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.